

## **STATUTO di**

**AIDIPRO** *Igienisti Dentali Italiani Associati per la Professione*

### **TITOLO I**

#### **Denominazione, sede e durata.**

#### **ART. 1 – Denominazione, sede e durata**

1. E' costituita l'associazione denominata:

***AIDIPRO Igienisti Dentali Italiani Associati per la Professione***

(di seguito "il Sindacato"), con sede in Aosta.

2. Il Sindacato è retto dal presente Statuto, dall'emanando Regolamento e dalle vigenti Leggi in materia.

3. La durata del Sindacato è illimitata.

### **TITOLO II**

#### **Scopo e attività.**

#### **ART. 2 - Scopo e attività.**

1. Il Sindacato ha lo scopo di:

a) rappresentare e tutelare gli iscritti per garantire la tutela e lo sviluppo delle loro professionalità;

b) promuovere ogni iniziativa volta a perseguire una qualificata preparazione professionale degli iscritti;

c) favorire le occasioni di lavoro e creare adeguati strumenti di aggiornamento professionale;

d) promuovere le occasioni di incontro e scambio, a livello nazionale ed internazionale, sulle tematiche proprie della professione, dell'igiene e della prevenzione orale, in cooperazione con i competenti organismi nazionali ed internazionali;

e) promuovere la tutela previdenziale ed assistenziale degli iscritti;

f) promuovere la partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano il settore dell'igiene dentale;

g) promuovere la tutela degli interessi della categoria e del Sindacato stesso rappresentandoli ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni ambito giurisdizionale, presso autorità, enti, organismi nazionali e internazionali, sia pubblici sia privati, presso cui vi possano essere interessi di categoria;

h) promuovere la lotta ad ogni forma di esercizio abusivo della professione di igienista dentale, con particolare riferimento a comportamenti che comportino il concorso in reato, secondo quanto disposto dall'art. 110 c.p.;

i) promuovere il chiarimento e la composizione delle controversie fra gli iscritti e formulare pareri per ogni Istituzione od Organismo nazionale ed internazionale.

2. Previa delibera dell'Assemblea Nazionale, il Sindacato potrà collaborare con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e costituire organi di intesa (anche temporanei) con associazioni nazionali e internazionali di altre categorie mediche, sanitarie, tecniche e professionali, mantenendo la più completa indipendenza.

3. Ogni organo del Sindacato è responsabile per competenza delle proprie scelte e ne risponde secondo lo Statuto ed il Regolamento.

### **TITOLO III**

#### **Soci.**

*Ronella Rodolau*

### **ART. 3 - Tipologia.**

1. I soci sono suddivisi in tre categorie: soci fondatori, soci effettivi e soci onorari.
2. I soci fondatori sono: Cortesi Viviana, La Bruna Pietro, Cagnin Gabriella, Di Marco Caterina, Carriere Roberto, Gavoglio Paola, Agneta Maria Teresa, Scagnetto Enrica, Castellaro Monica, Comi Cristina, Bonta' Giuliana, Abbinante Antonia, Pignataro Domenico, Checchi Stefano, Giuliani Ro' Valentina Teresa, Rossini Michela Anna Angela e Boldi Marialice.
3. Per essere soci effettivi è necessario esercitare legalmente la professione di igienista dentale ed essere iscritti nel relativo Albo nazionale.
4. Per essere soci onorari (indipendentemente dall'esercizio della professione di igienista dentale) occorre, per particolari benemeritenze, aver concorso allo sviluppo della figura professionale degli Igienisti Dentali e/o del Sindacato ed essere degni di un particolare riconoscimento.

### **ART. 4 - Domanda.**

1. Salvo quanto disposto nel comma successivo, l'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, previa deliberazione del Consiglio Esecutivo Nazionale del Sindacato e le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
2. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalle complete generalità del richiedente, dall'indirizzo di posta elettronica e da documenti comprovanti la non appartenenza ad associazioni sindacali secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto, del Regolamento e del codice deontologico vigente degli igienisti dentali.
4. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
5. La quota associativa è incedibile.

### **ART. 5 - Diritti dei soci fondatori e dei soci effettivi.**

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività del Sindacato nei modi e nelle forme indicate nello Statuto e nell'emanando Regolamento.
2. Godono di capacità elettorale attiva e passiva esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
3. Perdono la capacità elettorale attiva e passiva i soci che hanno subito le sanzioni disciplinari della sospensione temporanea o dell'esclusione.
4. Non possono inoltre rivestire cariche associative o incarichi i soci che abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi.

### **ART. 6 - Doveri dei soci dei soci fondatori e dei soci effettivi.**

1. L'appartenenza al Sindacato impegna gli aderenti:
  - a) a conoscere e rispettare lo Statuto e il Regolamento, nonché il codice deontologico vigente degli igienisti dentali;
  - b) al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie;
  - c) a segnalare al Consiglio Esecutivo Nazionale chi eserciti la professione di Igienista Dentale in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal codice deontologico, dallo Statuto e dal Regolamento;
  - d) a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, evitando di ledere l'immagine o la credibilità del Sinda-

cato;

e) al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a pena di perdita della capacità elettorale attiva e passiva, della decadenza dalla possibilità di svolgere attività sindacale e di ricoprire alcun incarico associativo.

**ART. 7 - Perdita della qualifica di socio e disposizioni disciplinari.**

1. La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno;

b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione al Sindacato, per altri motivi che comportino incompatibilità;

c) esclusione per condanna con sentenza penale passata in giudicato - anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp - per il reato di esercizio abusivo e/o di concorso nell'esercizio abusivo della professione di Igienista Dentale.

2. Al socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte del Sindacato, nonché alle norme di cui al presente Statuto ed al Regolamento sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare (secondo le norme che verranno stabilite nell'emanando Regolamento) le seguenti sanzioni:

a) Avvertimento;

b) Censura;

c) Sospensione temporanea;

d) Esclusione.

3. In caso di applicazione della sanzione di sospensione temporanea, il socio sospeso deve comunque pagare la quota associativa, perde per tutta la durata del provvedimento disciplinare la capacità elettorale attiva e passiva, non può svolgere attività sindacale e non può essere destinatario di alcun incarico.

4. Salvo quanto previsto nella norma transitoria e, pertanto, sino alla convocazione della prima Assemblea nazionale degli iscritti, i soci, che ricoprono cariche associative o incarichi in altri sindacati afferenti all'igiene dentale o in altre associazioni di categoria con finalità sindacali o politiche nello stesso ambito di pertinenza del Sindacato, non possono ricoprire cariche associative, incarichi all'interno del Sindacato stesso. Inoltre, i soci che ricoprono cariche apicali associative elettive nazionali all'interno del Sindacato, quali, il Segretario Nazionale, i membri del Consiglio Esecutivo Nazionale (di cui fanno parte il Vice Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale), i membri del Comitato Centrale Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, non possono ricoprire (salvo in presenza di deroga motivata del Consiglio Esecutivo Nazionale o votazione dell'Assemblea Nazionale, con parere vincolante del Collegio Nazionale dei Probiviri) cariche apicali in enti previdenziali ed in organi sussidiari dello Stato come la Commissione Albo Igienisti Dentali Nazionale e il Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

5. Sono esclusi dall'incompatibilità gli incarichi nel contesto delle società scientifiche e gli incarichi ministeriali.

**TITOLO IV**

**Risorse economiche e Patrimonio**

*Pamela Caroloei*

**ART. 8 - Esercizio sociale.**

1. Il bilancio indica in modo veritiero e corretto il risultato economico dell'esercizio sociale e, quindi, la situazione patrimoniale e finanziaria del Sindacato a conclusione del periodo di gestione.
2. I proventi del Sindacato nazionale e delle costituenti sezioni regionali sono di carattere ordinario (quote sociali annue) e straordinario (ogni altro eventuale contributo).
3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
4. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli soci.

**ART. 9 – Durata dell'esercizio sociale.**

1. Ogni esercizio sociale ha la durata di un anno solare e pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**TITOLO V**

**Organi del Sindacato.**

**ART. 10 - Organi nazionali e regionali.**

1. Il Sindacato ha propri organi nazionali e regionali dotati di autonomia organizzativa nell'ambito del rispetto dei principi del presente Statuto e dell'emanando Regolamento. Gli organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo politico ed economico, di coordinamento e di controllo.

2. Gli organi nazionali del Sindacato sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Segretario Nazionale;
- c) il Consiglio Esecutivo Nazionale;
- d) Il Comitato Centrale Nazionale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

3. Gli organi regionali sono:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Segretario Regionale.

Gli organi regionali e il Comitato Centrale Nazionale saranno istituiti secondo le modalità che verranno disciplinate nell'emanando Regolamento.

**ART. 11 - L'Assemblea Nazionale.**

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

2. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) discute ed approva le linee di politica sindacale, sociale e culturale del Sindacato;
- b) elegge il Segretario Nazionale, i componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale, i Probiviri, i Revisori Nazionali dei Conti;
- c) approva la relazione del Segretario Nazionale;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro 180 giorni dal termine dell'esercizio solare associativo dell'anno precedente;
- e) approva il bilancio di previsione per l'esercizio seguente entro e non oltre la fine dell'esercizio solare associativo;
- f) fissa la quota sociale nazionale per il socio;
- g) delibera sull'adesione e partecipazione del Sindacato ad altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli del Sindacato, designandone i

rappresentanti da scegliere tra i soci;

h) delibera sull'indennità forfettaria giornaliera dei membri del Consiglio Esecutivo Nazionale in base alle risorse economiche del Sindacato e in ragione di comprovati impegni associativi, stabilendone l'entità;

i) ratifica le deleghe *ad interim*.

3. L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sullo scioglimento del Sindacato e la devoluzione del patrimonio;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno solare, una entro 180 giorni, l'altra entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Segretario Nazionale o lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale o le assemblee regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci effettivi del Sindacato, con dichiarazione sottoscritta collettivamente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se il Segretario Nazionale non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede del Sindacato.

#### **ART. 12 - Convocazione, modalità di voto e maggioranze dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci (fondatori ed effettivi) e la sua convocazione può avvenire in forma ordinaria o straordinaria mediante avviso pubblicato nel sito Internet dell'Associazione con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in alternativa, spedito agli aventi diritti con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 20 (venti) giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicato al Consiglio Esecutivo Nazionale. E' onere dei soci comunicare tempestivamente al Consiglio Esecutivo Nazionale ogni modifica della propria anagrafica compresa la modifica dell'indirizzo di posta elettronica.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e la sede presso la quale si terrà la riunione che dovrà comunque essere in Italia.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare tutti i soci (fondatori e effettivi) iscritti purché in regola con il pagamento della quota associativa.

3. E' possibile l'utilizzo della delega di voto secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un massimo di dieci deleghe.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Esecutivo Nazionale non hanno

*Pomella Cordani*

voto.

6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza di oltre un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci rappresentati in Assemblea.

7. Per deliberare lo scioglimento del Sindacato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario dell'Assemblea appositamente nominato dall'Assemblea stessa. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto su apposito registro e conservato con cura dal Segretario Nazionale.

9. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

10. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale o in sua assenza da altro soggetto nominato dall'Assemblea in via preferenziale tra i membri del Consiglio Esecutivo Nazionale.

11. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o astenuti dal voto.

#### **ART. 13 - Il Segretario Nazionale.**

1. Il Segretario Nazionale:

a) ha la rappresentanza legale del Sindacato anche ai fini della costituzione in giudizio; può delegare la rappresentanza a membri del Consiglio Esecutivo Nazionale attraverso comunicazione scritta per argomenti che ritenga opportuni;

b) convoca e presiede il Consiglio Esecutivo Nazionale, nonché l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria Nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo Nazionale;

d) redige la relazione annuale dell'attività compiuta dal Sindacato, che sottopone all'Assemblea Nazionale;

g) è eletto dall'Assemblea Nazionale ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva Assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali;

h) il Segretario Nazionale può essere rieletto per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

#### **ART. 14 - Il Consiglio Esecutivo Nazionale.**

1. Il Consiglio Esecutivo Nazionale:

a) attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale;

b) denuncia al Collegio dei Probiviri i rappresentanti del Sindacato che svolgono attività in contrasto con quella deliberata dagli organi statutari;

c) nomina i soci onorari;

d) procede, all'inizio di ogni anno solare, alla revisione degli elenchi dei soci documentati dalla Tesoreria Nazionale per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione ed elettorali di ciascun socio;

e) redige ed esamina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento proposte dalle istituende sezioni Regionali;

g) delibera su eventuali modifiche da apportare al Regolamento;

h) convoca l'Assemblea Nazionale straordinaria dei soci qualora non vi provveda il Segretario Nazionale del Sindacato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

i) istituisce eventuali Commissioni su specifiche aree di competenza.

2. Il Consiglio Esecutivo Nazionale è composto da nove membri tra cui il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale e 6 (sei) Consiglieri.

3. Il Consiglio Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni e comunque sino all'Assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

4. I componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

5. I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere beneficiari di indennità forfettaria giornaliera, in ragione di comprovati impegni associativi e su esplicita delibera Assembleare - in base alle risorse economiche del Sindacato e con specifico capitolo nel bilancio preventivo - oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6. I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali di Igiene Dentale.

#### **ART. 15 - Il Tesoriere Nazionale.**

1. Del Consiglio Esecutivo Nazionale fa parte il Tesoriere Nazionale il quale:

a) cura materialmente la gestione economica del Sindacato su tutto il territorio nazionale, in ossequio alle disposizioni dello Statuto, dell'emanando Regolamento e delle istruzioni impartitegli dal Consiglio Esecutivo Nazionale;

b) predispose il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione del Sindacato;

c) controlla i bilanci delle istituende sezioni regionali avvalendosi, se del caso, dell'opera del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) entro il 31 marzo di ogni anno segnala al Consiglio Esecutivo Nazionale quali sezioni regionali non abbiano trasmesso nei termini le aliquote di competenza della sede nazionale e i nominativi degli iscritti;

e) su mandato del Consiglio Esecutivo Nazionale, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati al Sindacato Nazionale;

g) effettua la verifica dei poteri congiuntamente al Segretario Nazionale, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 16 - Il Vice Segretario Nazionale.**

1. Del Consiglio Esecutivo Nazionale fa parte il Vice Segretario Nazionale il quale:

a) coordina, di concerto con il Segretario Nazionale, le attività del Sindacato per rendere efficace l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali;

b) redige e firma i verbali delle adunanze;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo Nazionale;

d) custodisce copia dei verbali e tutti i documenti del Sindacato;

e) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dal Consiglio Esecutivo Nazionale, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;

f) mantiene contatti di carattere continuativo con le altre associazioni che

*Ronello Corbelli*

perseguano fini analoghi a quelli del Sindacato;

g) trasmette al Consiglio Esecutivo Nazionale le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento ricevute dalle istituende sedi regionali;  
h) procede alla verifica dei poteri dei soci, unitamente al Tesoriere;  
i) supporta la segreteria amministrativa che è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità del Sindacato.

**ART. 17 - Il Comitato Centrale Nazionale.**

1. Il Comitato Centrale Nazionale è composto da un membro per ogni Regione, eletto secondo le modalità che verranno disciplinate nell'emanando Regolamento.

2. Il Comitato Centrale Nazionale:

a) cura lo svolgimento dell'attività sindacale, sul piano regionale, nel quadro delle delibere degli organi del Sindacato;

b) mantiene unitamente con il Segretario Regionale i rapporti con le associazioni sindacali mediche e delle altre professioni sanitarie, con gli organismi regionali previsti dalla legge istitutiva del S.S.N.;

c) promuove e coordina sul piano regionale la lotta contro l'esercizio abusivo della professione;

d) assiste il Segretario Regionale nella risoluzione di ogni questione di carattere sindacale sia individuale che collettiva.

**ART. 18 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori; due sono nominati dall'Assemblea Nazionale e uno viene nominato dal Consiglio Esecutivo Nazionale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

2. Il componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere un professionista esterno al Sindacato, purché iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure un socio effettivo, privo di altre cariche associative interne.

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali.

4. Ha il compito di esaminare il rendiconto economico e finanziario consuntivo del Sindacato prima della presentazione all'Assemblea Nazionale e di eseguire periodiche revisioni, anche a livello locale.

5. In particolare, il Collegio controlla:

a) la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;

b) la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata;

c) può inoltre controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle istituende sezioni regionali su esplicita richiesta dei loro Organi.

6. Per l'espletamento di tale compito, il Collegio ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al rendiconto economico e finanziario consuntivo.

7. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene data lettura all'Assemblea Nazionale evidenziando la presenza di eventuali irregolarità contabili.

8. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

9. Il componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali di Igienisti Dentali.

#### **ART. 19 - Collegio Nazionale dei Probiviri.**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto da tre membri effettivi.
2. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nazionale.
3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali di Igiene Dentale.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità e credibilità del Sindacato compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci; il Collegio Nazionale dei Probiviri inoltre decide in merito ai ricorsi avverso il diniego di accettazione della domanda di iscrizione al Sindacato.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comminare, decidendo *ex bono et aequo* con provvedimenti inappellabili, le seguenti sanzioni:
  - a) avvertimento;
  - b) censura;
  - c) sospensione temporanea;
  - d) esclusione.
7. I provvedimenti disciplinari assunti sono da comunicarsi al Consiglio Esecutivo Nazionale e ai diretti interessati.

#### **TITOLO VI**

##### **Scioglimento e Foro competente.**

#### **ART. 20 - Scioglimento.**

In caso di scioglimento del sindacato l'Assemblea convocata in via straordinaria nomina un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) membri che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio sindacale ed alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle del Sindacato salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ART. 21 - Foro competente.**

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Aosta fatte salve le inderogabili norme di Legge.

#### **TITOLO VIII**

##### **Norme finali e transitorie.**

#### **ART. 22 - Norma finale.**

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni dell'emanando Regolamento e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

#### **ART. 23 - Norma transitoria.**

Tutti gli organi del Sindacato nominati in sede di costituzione dello stesso resteranno in carica fino alla prima Assemblea Nazionale che dovrà essere convocata entro 18 (diciotto) mesi dalla costituzione. Entro il medesimo termine di diciotto mesi dovrà essere emanato un dettagliato Regolamento per la disciplina di tutte le materie cui si rinvia a separata regolamentazione nel corpo dello Statuto.

F.to Viviana Cortesi

F.to Pietro La Bruna

F.to Cagnin Gabriella

F.to Caterina Di Marco

F.to Carriere Roberto

F.to Paola Gavoglio

F.to Maria Teresa Agneta

F.to Enrica Scagnetto

F.to Monica Castellaro

F.to Cristina Comi

F.to Giuliana Bonta'

F.to Antonia Abbinante

F.to Domenico Pignataro

F.to Stefano Checchi

F.to Valentina Teresa Giuliani Ro'

F.to Michela Anna Angela Rossini

F.to ROSSELLA CARDONE

Copia in 8 fogli ....., conforme all'originale  
in più fogli munito delle prescritte firme, in  
carta libera per gli usi di legge.

Del mio ufficio, il 27 febbraio 2019

*Rosella Cardone*

